



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF087

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	CORRISPETTIVI TELEMATICI – IL VOLUME D’AFFARI
RIFERIMENTI	RM 47/2019; ART. 2 C. 6-QUINQUIES D.LGS. 127/2015
CIRCOLARE DEL	14/05/2019

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che per l'invio telematico dei corrispettivi decorrente dal 1/07/2019, il volume d'affari da considerare per il superamento della soglia di €. 400.000

- è quello complessivo anche se derivante da più attività (comprese quelle dove la certificazione avviene tramite fattura elettronica)
- relativo al periodo d'imposta 2018 con esclusione, quindi, delle attività iniziate nel 2019.

Come noto, l'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 127/2015 (come integrato dall'art. 17 DL 119/2018 modificato in sede di conversione nella L. 136/2018) prevede che:

- dettaglianti e soggetti assimilati (ex art. 22 Dpr 633/72)
- devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia entrate i dati dei **corrispettivi giornalieri**

con decorrenza differenziate:


- ➔ dal **1° luglio 2019**: nel caso di volume d'affari 2018 superiore ad €. 400.000
- ➔ dal **1° gennaio 2020**: in caso contrario

data da cui non vi sarà più l'obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi.



SISTEMA TS: in sede di conversione del Decreto è stato previsto che:

- le imprese tenute all'invio dei dati al Sistema TS (es: ottici)
- possono assolvere gli obblighi tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati al sistema TS (in luogo che all'SDI)



Di fatto ciò obbliga le imprese che operano al dettaglio (ivi inclusi i ristoranti ed altri soggetti assimilati, come gli agenti di assicurazione, gli artigiani per le cessioni effettuate nei propri laboratori, ecc.)

- ⇒ ad **adeguare per tempo i propri registratori di cassa** (ove non già adeguati)
- ⇒ anche avvalendosi delle nuove possibilità offerte dall'Agenzia Entrate.

Il riferimento è alla “**procedura web**” messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate “**usabile anche su dispositivi mobili**”, di cui al Provv. 18/04/2019.



Procedura Web: dovrebbe trattarsi di effettuare un “accesso sicuro” al portale dell’Agenzia (previo accreditamento) da parte dell’impresa, la quale accederà ad una funzione telematica dove dichiarare il corrispettivo da certificare /l’Agenzia rilascia una numerazione univoca).

A questo punto l’Agenzia:

- ✓ avrà automaticamente “annotato” il corrispettivo (come noto non vi sarà più obbligo di tenuta del registro da parte del contribuente)
- ✓ metterà a disposizione del cliente il “documento commerciale” (riportante la numerazione univoca attribuita al corrispettivo) che, in tal modo, risulterà anch’esso emesso e reso disponibile nell’area riservata del cliente sul portale “Fatture e corrispettivi”.

Ciò avrebbe il vantaggio di evitare di dotarsi di un registratore di cassa telematico, essendo sufficiente un collegamento internet (tramite tablet o smartphone).

SOGGETTI INTERESSATI (art. 22, DPR 633/72)

- cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico/spacci interni/per corrispondenza/a domicilio/in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere/somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali;
- prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti



FORFETARI/MINIMI: i contribuenti in regime agevolato, mentre risultano espressamente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, non risultano anche, ad oggi, esonerati anche dall’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi.



N.B.: anche i soggetti esonerati dalla certificazione del corrispettivo (es. imprese di e-commerce diretto o indiretto) saranno obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi (salvo che l’atteso DM del MEF non li esoneri espressamente).

VOLUME D’AFFARI DI 400.000 €

Al fine di verificare il superamento o meno del **limite di 400.000**, la norma fa generico riferimento al “**volume d’affari**” senza specificare il relativo periodo e se riguarda tutta l’attività. In particolare è stato sollevato il problema se si tratta del volume d’affari:

- complessivo e quindi rientrano nel computo anche le operazioni certificate da fattura elettronica escluse dal conteggio nei corrispettivi;
- realizzato nell’anno precedente ovvero quello “presunto” dell’anno in corso (tale problematica era stata sollevata anche da Confindustria, con nota del 24 aprile 2019).

VOLUME D’AFFARI COMPLESSIVO

Al riguardo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che, con **Ris. n. 47 del 8/05/2019**, ha chiarito che:



“..... in assenza di specifiche indicazioni contenute nell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. [...]».

Ne deriva che tale volume

- è quello **complessivo** del soggetto passivo d’imposta;

- non è quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione elettronica).

Esempio

Un'agenzia di viaggi:

- ✓ commercializza pacchetti vacanze per € 50.000 (certificati dai corrispettivi giornalieri);
- ✓ vende guide turistiche per € 370.00 (certificati da fattura elettronica).


L'agenzia di viaggi sarà soggetta all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi in quanto il volume d'affari complessivo supera i 400.000 € (370.000 + 50.000).

PERIODO D'IMPOSTA

Sempre nella RM n. 47/2019 l'Agenzia Entrate ha poi chiarito che dal riferimento contenuto nell'art. 20 Dpr 633/72:

- per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al **volume d'affari relativo al 2018**;
- le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente **escluse** dall'obbligo per il 2019.

Il dato del volume d'affari 2018 è facilmente desumibile dalla Dichiarazione Iva 2019 (periodo d'imposta 2018) al **rigo VE50**.



VOLUME D'AFFARI 2018 (DICHIARAZIONE IVA 2019)

VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018	,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigli VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	,00

INVIO VOLONTARIO

Infine l'Agenzia delle Entrate ricorda che:

- anche in **assenza di obbligo** (per i contribuenti che risulteranno esonerati nel Dm di prossima emanazione)
- resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su **base volontaria**.